

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE  
DELL'ISTITUZIONE  
"FONDAZIONE OPERA BEVILACQUA LA MASA"**

**Titolo I - Norme Generali**

**Art. I - L'Istituzione**

L'Istituzione Opera Bevilacqua La Masa è organismo strumentale del Comune disciplinato dagli articoli 22 e 23 della Legge 20 giugno 1990 n.142, dall'articolo 20 dello Statuto del Comune oltre che dal presente Regolamento.

**ART.II - Compiti della Istituzione**

L'Istituzione Opera Bevilacqua La Masa, istituita con testamento olografo, in data 18 febbraio 1898, dalla duchessa Felicità Bevilacqua, vedova del Generale Giuseppe La Masa, assume l'oggetto sociale della "Fondazione Bevilacqua La Masa" con il fine:

1) di concedere in uso gratuito, a non meno di 14 pittori o scultori, studenti poveri, residenti o abitanti a Venezia o nella regione veneta, un locale per ciascuno idoneo ad uso di studio, con illuminazione, acqua e riscaldamento a carico del Comune di Venezia, secondo le disposizioni previste ;

2) di dare una sede idonea alle mostre permanenti di arti e di industrie veneziane, <<a profitto specie dei giovani artisti ai quali spesso è interdetto l'ingresso alle grandi mostre>>; incoraggiando ogni iniziativa pubblica o privata, diretta a promuovere la diffusione della loro ricerca anche attraverso pubblicazioni e conferenze dirette al sociale

3) di onorare la memoria della munifica Istitutrice della fondazione destinando, in perpetuo, a scopi artistici il Palazzo Pesaro, il quale non potrà mai essere, in perpetuo, in tutto o in parte, né venduto, né ceduto, né destinato ad altri usi e vi saranno adibiti a scopi d'arte e di cultura (Galleria Internazionale d'arte moderna, Museo d'arte orientale e simili) anche tutti i locali del palazzo che, secondo l'atto di fondazione, erano destinati ad affitto per dare al comune i mezzi allora ritenuti sufficienti per allestire le mostre ideate dalla testatrice, o da questa non avevano ricevuto alcuna specifica destinazione.

In accordo con la direzione della Galleria Internazionale d'Arte Moderna, una sala sarà riservata alle mostre della fondazione.

Il Palazzo Pesaro deve essere intitolato alla fondazione Opera Bevilacqua La Masa, con la lapide nella facciata, e conservato con il massimo decoro. Sul primo pianerottolo dello scalone, a cura del Comune, saranno mantenuti in perpetuo i due busti in marmo della duchessa Felicità Bevilacqua La Masa, con epigrafi in memoria della duchessa, e del consorte generale La Masa.

Tutte le spese per la conservazione e decorosa manutenzione di Palazzo Carminati, sede degli studi d'artista, sono a carico del Comune, il quale rinuncia al diritto di imporre pigioni anche tenuissime, a carico degli artisti concessionari degli studi .

4) di promuovere relazioni e scambi a livello nazionale e internazionale con istituzioni socio-culturali e privati, al fine di promuovere l'attività dei giovani artisti veneti.

Le mostre permanenti "d'arti e d'industrie veneziane" sono trasferite nei locali delle Procuratie Nuove (ex Botteghe d'arte) concessi al comune dal Ministero della Pubblica Istruzione con la convenzione del 1937, per essere adibiti a tali mostre e nei locali a piano terra del

Palazzo Giustinian, a San Marco, di proprietà comunale e ceduti in uso alla fondazione Opera Bevilacqua La Masa in base alla transazione avvenuta il 5 maggio 1949, tra Comune di Venezia e Sindacato regionale pittori e scultori, come da deliberazione comunale n.15444 legale, del 21 luglio 1949 approvata dalla GPA, nella seduta del 18 agosto 1949, n. 23391/1608 II/A, a seguito della causa intentata allo stesso Comune di Venezia, in data 19 aprile 1947, dal suddetto Sindacato regionale pittori e scultori di Venezia.

**Art.III. La sede**

L'organismo ha sede in Venezia.

La sede della Segreteria dell'Opera dovrà essere autonoma da quella di qualsiasi altro ufficio comunale e sistemata nei locali ceduti in uso alla Fondazione Opera Bevilacqua La Masa .

**TITOLO II**

**Il Consiglio di Amministrazione**

**Art.IV Nomina**

L'Istituzione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri effettivi :

- Il Presidente, nominato dal Sindaco tra le personalità di chiara fama nel campo delle Belle Arti,
- Il Direttore della Galleria d'Arte Moderna di Ca'Pesaro;
- un esponente del mondo accademico nominato dal Sindaco su indicazione di tre nominativi, proposti di comune accordo dai Rettori dell'Università di Ca'Foscari e dell' I.U.A.V.;
- un esponente del mondo accademico nominato dal Sindaco su indicazione di tre nominativi proposti dal Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;
- tre operatori nel campo delle Belle Arti, nominati dal Sindaco, proposti con tre nominativi ciascuno, dai tre Sindacati del Veneto maggiormente rappresentativi.

Le indicazioni dei nominativi saranno richieste dal Sindaco ed inviate allo stesso per la nomina effettiva entro 60 gg. dalla scadenza dell'incarico; qualora tale richiesta non venga assolta entro i 30 gg. successivi, vi provvederà il Sindaco direttamente.

I Consiglieri, a qualsiasi titolo siano essi stati nominati, saranno dichiarati decaduti, se risulteranno ingiustificatamente assenti dal Consiglio di Amministrazione per tre sedute consecutive.

**Art. V. Requisiti per la nomina ad amministratore**

I requisiti per la nomina sono gli stessi previsti per la nomina a Consigliere Comunale.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri Comunali in carica.

I Consiglieri rimarranno in carica fino alla nomina dei successori, che avverrà a seguito del rinnovo degli organi dell'Amministrazione Comunale.

**Art. VI. Il Presidente**

Il Presidente della Fondazione Opera Bevilacqua La Masa:

- 1) è il rappresentante legale dell'Istituzione.
- 2) rappresenta il Consiglio di Amministrazione stesso nei rapporti con gli altri Enti ed Amministrazioni;

- 3) convoca il Consiglio di Amministrazione;
- 4) presiede le sedute;
- 5) vigila sull'andamento dell'Istituzione e sull'operato del Direttore;
- 6) adotta in caso di necessità e urgenza e sotto la sua responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione delega un Consigliere affinché lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo; tale delega deve, in ogni caso, essere conferita per iscritto e può essere revocata.

#### Art.VII Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituzione e dispone di tutti i poteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo che non siano per legge riservate al Presidente o al Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle competenze attribuite per legge:

- a) delibera il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo dell'Istituzione;
- b) delibera le spese ed approva i contratti;
- c) programma e gestisce in totale autonomia l'attività della Fondazione avvalendosi delle consulenze che dovesse ritenere necessarie;
- d) stabilisce le proposte di spesa ordinarie e straordinarie per le varie manifestazioni programmate agli inizi di ogni esercizio finanziario;
- e) delibera l'assegnazione gli studi da artista, di cui all' art.II punto 1;
- f) promuove la Mostra Collettiva annuale, attraverso la pubblicazione di un apposito bando; promuove e gestisce ogni altra iniziativa utile al conseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art. II°.
- g) regola l'uso degli spazi espositivi, stabilendone criteri e modalità;
- h) istituisce borse di studio ed eventuali forme dirette ed indirette di assistenza economica atte ad assistere giovani artisti non ancora inseriti nel mondo dell'arte;
- i) presenta all'Amministrazione Comunale le proposte relative alla modifica del presente regolamento;

Nel limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi, non retribuiti, ai suoi componenti o al suo direttore.

#### Art. VIII Sedute e votazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede dell'Istituzione, ed è convocato dal Presidente anche su richiesta di n° 3 componenti o del Direttore dell'Istituzione. In caso di inerzia, decorso quindici giorni, provvede il Sindaco. Le sedute sono presiedute dal Presidente: In sua assenza e del consigliere delegato, presiede il consigliere più anziano di età.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide: in I° convocazione, in presenza di 2/3 dei consiglieri e in II° convocazione con la maggioranza assoluta degli stessi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con il voto di almeno due terzi dei votanti in prima convocazione, e a maggioranza semplice dei votanti, in seconda convocazione. Gli astenuti si considerano presenti ai fini della validità della seduta, ma non fanno parte dei votanti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

**Art. IX Deliberazioni**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono inviate, a cura del Direttore, al Comune, entro 15 giorni dalla loro adozione per essere esposte all'Albo pretorio del Comune.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio e del conto consuntivo, sono approvate dal Consiglio Comunale nei termini di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Comune.

**Art. X Compensi**

I membri del Consiglio di Amministrazione avranno diritto ad un gettone di presenza, per ciascuna seduta, ivi compreso il Direttore, parificato a quello delle commissioni consiliari comunali.

**TITOLO III  
IL DIRETTORE**

**Art. XI Attribuzioni del Direttore**

Partecipa al Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, cura l'istruttoria delle pratiche da sottoporre ai componenti del medesimo e le correda con gli opportuni elementi istruttori; redige i verbali delle sedute ed attende ad ogni altra incombenza necessaria per il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;

Spetta altresì al Direttore:

dirigere il personale, adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi istituzionali e per il loro organico sviluppo; stipulare i contratti; provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Istituzione; firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; la conservazione dei vari locali destinati in uso alla Fondazione opera Bevilacqua la Masa e della tenuta ed aggiornamento dell'archivio della Fondazione

**Art. XII Nomina**

Il Direttore viene nominato dal Sindaco tra i dipendenti del Comune individuato tra una rosa di nomi indicati dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina a Direttore dell'Istituzione viene conferita per un quadriennio ed è eventualmente rinnovabile.

**Art. XIII Il personale dell'Istituzione**

L'Istituzione può avvalersi, per le esigenze e l'attività dei propri uffici, oltre che di personale comunale, anche di personale esterno, con contratto a termine; in entrambi i casi tale personale potrà essere a tempo pieno o parziale.

#### TITOLO IV

##### REVISIONE CONTABILE

###### Art. XIV. Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche sull'Istituzione.

#### TITOLO V

##### FINANZE E CONTABILITA'

###### Art. XV. Entrate

Le entrate del bilancio della fondazione Opera Bevilacqua La Masa sono costituite:

- a) dal contributo del Comune di Venezia, commisurato ai compiti di Istituto ed alle esigenze programmatiche;
- b) dagli introiti derivanti a favore della fondazione Opera Bevilacqua La Masa sulle eventuali vendite di opere esposte in occasione di mostre personali e collettive,
- c) dagli introiti derivanti dalla vendita di biglietti, cataloghi o altro materiale pubblicati a cura della fondazione Opera Bevilacqua La Masa,
- d) dalle entrate eventuali che potranno comunque pervenire alla fondazione Opera Bevilacqua La Masa in dipendenza dell'esercizio delle attività espositive e culturali o per erogazioni di enti pubblici o privati.

###### Art. XVI. Bilancio di previsione

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'adozione del bilancio comunale.

Esso deve risultare in pareggio. Il pareggio sarà perseguito attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese, compresi i trasferimenti.

Qualora il Direttore dell'Istituzione non provveda per tempo alla compilazione del bilancio o il Consiglio di Amministrazione, senza fondati motivi, non lo deliberi entro i termini di cui sopra, provvede a compilare il bilancio il Ragioniere Generale del Comune.

Il bilancio è deliberato dalla Giunta, che accerta le ragioni dell'inadempimento e delibera i provvedimenti opportuni.

###### Art. XVII. Il conto consuntivo

Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati economici della gestione in relazione alle finalità sociali e morali della Istituzione,

###### Art. XVIII. Il tesoriere

Il tesoriere del Comune esercita anche le funzioni di tesoriere dell'Istituzione.

## REGOLAMENTO INTERNO

### Art. I. Studi. Concessioni e Regolamenti

1. Gli studi di cui all'Art. I, paragrafo 1), previsti in numero non inferiore a 14, e da destinarsi a pittori e scultori residenti nel Veneto e che non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età, meritevoli sia per la loro attività, sia per la precarietà delle loro condizioni finanziarie, sono collocati in parte a Palazzo Carminati, di proprietà comunale, o in altri fabbricati comunali ove esista tale possibilità e dovranno essere allestiti in modo da poter assicurare condizioni efficienti di lavoro, luce naturale sufficiente, nonché la fornitura di luce elettrica, di acqua corrente e di riscaldamento durante l'intera giornata, a spese del comune che dovrà garantire una adeguata e regolare manutenzione degli stessi.

2. Gli studi dovranno essere inoltre dotati dei necessari e funzionali servizi igienici, e di quanto risulti indispensabile al normale svolgimento dell'attività degli artisti.

3. La concessione degli studi è annuale e prorogabile, su richiesta dell'artista, di anno in anno. In ogni caso per non più di tre anni.

4. La concessione degli studi è strettamente personale e qualsiasi cessione o sub-cessione sono vietate pena l'immediata decadenza.

5. La concessione dello studio a ciascun artista è regolata da apposita convenzione.

6) I concessionari degli studi sono tenuti ad esporre le loro opere nella collettiva annuale di verifica le cui modalità saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. II. Mostra collettiva d'arte figurativa, d'arte decorativa, d'arte applicata

1. La fondazione Opera Bevilacqua La Masa bandisce ogni anno, salvo casi di forza maggiore, almeno una mostra collettiva d'arte figurativa, d'arte decorativa, d'arte applicata.

Possono partecipare ad essa gli artisti delle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che non abbiano compiuto il 30° anno di età, con opere inedite aperte a qualsiasi esperienza artistica contemporanea e di loro assoluta proprietà.

2. All'atto della consegna delle opere gli artisti che siano stati selezionati alle collettive annuali precedenti, almeno una volta, votano una commissione di 4 membri (tre artisti ed un operatore delle arti applicate o designer) che, aggiunta a 4 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e al Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione, avrà il compito:

a) di selezionare le opere da ammettere alla mostra collettiva;  
b) di assegnare le borse di studio annuale e gli eventuali acquisti e premi stabiliti dal bando di concorso e regolamento della mostra collettiva.

3. Le decisioni di detta commissione sono inappellabili. Sarà compito della suddetta commissione di redigere un verbale che motivi le scelte adottate.

**Art.III. Mostre collettive periodiche**

1. Le mostre collettive e personali periodiche saranno riservate a tutti gli artisti delle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia senza limiti di età.

2. Le suddette mostre potranno essere di carattere storico-critico e relative a personalità o ad eventi particolarmente significativi.

3. Le assegnazioni dei periodi espositivi e la scelta degli artisti sarà di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione o di consulenti da esso nominati.

**Art.IV. Ufficio vendite**

1. Allo scopo di aiutare, secondo lo spirito e le intenzioni del lascito della duchessa Felicita Bevilacqua La Masa, gli artisti espositori, è costituito presso la sede della Galleria Bevilacqua La Masa, un Ufficio vendite che potrà essere affidato a terzi, a seguito di gara d'appalto.

2. Gli utili di competenza della fondazione, ricavati dal rapporto con l'Ufficio vendite, verranno introdotti nel bilancio finanziario di attività della fondazione.

**Art.V. Galleria della fondazione Bevilacqua La Masa**

1. La fondazione Opera Bevilacqua La Masa dispone di una Galleria che svolge funzioni di sede espositiva ed è sita nei locali a piano terra e nell'amezzato nel Palazzo delle Procuratie Nuove e precisamente nella sede delle vecchie Botteghe d'arte al n.71/d, in Piazza San Marco.

2. La Galleria Bevilacqua La Masa dovrà essere dotata, oltre che di climatizzazione e di illuminazione, di tutta l'attrezzatura necessaria, come pannelli e vetrine per l'esposizione di opere grafiche e incisorie e d'arte decorativa, basi di vario tipo appositamente studiate per la presentazione di opere di scultura, sistema funzionale di sospensione per l'allestimento di opere di pittura.

3. La Galleria Bevilacqua La Masa dovrà disporre di un apposito locale, di facile accesso, per il deposito e la buona conservazione del suddetto materiale nei periodi in cui non venga utilizzato, nonché di adeguati servizi igienici.

4. La Galleria dovrà avere anche in dotazione tutti gli strumenti tecnici di lavoro per acconsentire al personale appositamente preposto, il rapido allestimento delle esposizioni.

5. Un'apposita biblioteca-archivio dovrà contenere, per la relativa consultazione e vendita, tutte le pubblicazioni edite dalla fondazione Opera Bevilacqua La Masa.

**Art.VI. Responsabilità verso terzi**

La fondazione Opera Bevilacqua La Masa, pur usando le maggiori cautele, declina ogni responsabilità per gli eventuali rischi di incendio, furto, manomissione, smarrimenti e per qualsiasi altro danno, salvo casi particolari in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna la stipula di apposite polizze assicurative.

Tutti i partecipanti alle esposizioni dovranno provvedere al ritiro delle opere esposte entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione al fine di facilitare l'avvicendamento delle mostre.

Se entro un mese non si sarà provveduto a tale ritiro, le opere potranno essere spedite a rischio e pericolo degli espositori ed interamente a loro spesa. Ove le opere non vengano ritirate entro un anno, si presumono abbandonate in favore della fondazione Opera Bevilacqua La Masa.

Tutti i partecipanti alle manifestazioni della fondazione si presumono edotti preventivamente di tutte le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti relativi che essi accettano incondizionatamente.